



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

ATTO N. DEL 541

Torino, 17/09/2024

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: TARI ANNO 2024. RIDUZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE IN RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 dispone: “*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.*”;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 02643/013 del 16 luglio 2014 e modificato, in ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362/2024 in data 26 giugno 2024, dispone:
- art. 16, comma 1: “*Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare*”

*precedente. Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.”*

- art. 16, comma 2: “*Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione dei rifiuti:*

- *acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;*
- *adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;*
- *acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili;*
- *acquisto di coppette mestruali riutilizzabili,*

*è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell’impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese.”*

- art. 15, comma 4: “*Ai titolari delle seguenti tipologie di utenza non domestica che applichino azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti:*

- *esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili;*
- *esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;*
- *esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;*
- *utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;*

*è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell’impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese”.*

Rilevato che, in sede di definizione delle tariffe per l’anno 2024, approvate con deliberazione del C.C. n. 364/2024 del 26 giugno 2024, l’applicazione della riduzione tariffaria a favore delle utenze domestiche sia in riferimento alla raccolta differenziata, sia per coloro che adottino specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti, di cui all’art. 16, commi 1 e 2 del vigente regolamento TARI, è stata stabilita nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa. L’ammontare complessivo di tali riduzioni è stato quantificato in Euro 260.000.

Trattandosi di riduzioni direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, il relativo onere è posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti.

Nell’ambito del suddetto ammontare, i criteri e le modalità di determinazione della riduzione, sono stati demandati alla Giunta.

In riferimento alla riduzione per la raccolta differenziata di cui all’art. 16, comma 1 del Regolamento Tari, si è ritenuto di individuare i seguenti criteri: la riduzione si applica ad ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, sia con il sistema di raccolta domiciliare ad ecoisolesmart ad accesso controllato, sia

con il sistema cosiddetto "Porta a Porta". I risultati di raccolta differenziata a cui fare riferimento sono quelli disponibili al momento della definizione delle tariffe TARI (giugno 2024). Ad oggi, pertanto, vengono considerati i valori percentuali dell'anno 2023, confrontati con quelli dell'anno 2022.

In base ai criteri sopra esposti, tenuto conto della disponibilità di un importo pari ad Euro 250.000 da destinare alle riduzioni per la raccolta differenziata dei dati elaborati dalla Divisione Qualità Ambiente sulla scorta dei risultati percentuali definitivi 2023 (così come pubblicati sulla pagina web Informambiente della Città), le zone a cui applicare la riduzione sulla miglior performance di raccolta differenziata sono quindi definite come segue:

- premio al miglior quartiere con sistema di raccolta domiciliare con ecoisolesmart ad accesso controllato.

Le zone a cui applicare la riduzione sono: Barriera di Milano, così come da planimetria allegata – All. 1 (raccolta con ecoisole come da ordinanza n. 2133 del 14/04/2023);

- premio al miglior quartiere con sistema di raccolta differenziata "porta a porta".

Le zone a cui applicare la riduzione sono: Regio Parco, Barca e Bertolla, così come da planimetria allegata – All. 2 (raccolta "porta a porta" come da ordinanza n. 5137 del 14/12/2004).

Tenuto conto di tali criteri e del numero delle utenze iscritte nelle liste di carico TARI, si ritiene di determinare la riduzione per la raccolta differenziata nella misura pari al 5,10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche ubicate nelle zone "Barriera di Milano" e "Regio Parco, Barca e Bertolla".

In riferimento alla riduzione alle utenze domestiche che adottino specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento Tari, cui è stato destinato un ammontare pari ad Euro 10.000, si è ritenuto di determinare una riduzione del 2% della parte variabile della tariffa, da applicare per ciascuna pratica di prevenzione dei rifiuti intrapresa, tra quelle individuate dal regolamento. Il riconoscimento della suddetta riduzione avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:

- per i pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;
- per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;
- per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;
- per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale "parlante" di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.

Nel solo caso delle coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.

Rilevato inoltre che, in sede di definizione delle tariffe per l'anno 2024, approvate con deliberazione del C.C. n. 364/2024 del 26 giugno 2024, l'applicazione della riduzione tariffaria a favore delle utenze non domestiche che adottino alcune tra le specifiche pratiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 15, comma 4 del vigente regolamento TARI, è stata stabilita nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa. Entro tali limiti individuati dal Consiglio, i criteri e le modalità di determinazione dell'agevolazione, sono stati demandati alla Giunta.

L'ammontare complessivo di tali riduzioni, è stato stimato in Euro 10.000.

In riferimento alla suddetta riduzione di cui all'art. 15, comma 4 del Regolamento Tari, si è ritenuto

di determinare una riduzione dell'1% della parte variabile della tariffa, da applicare per ciascuna pratica di prevenzione dei rifiuti intrapresa, tra quelle individuate dal regolamento.

Il riconoscimento della suddetta riduzione avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
- adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
- vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);
- devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti, eccetera).

Richiamato il parere favorevole del Dirigente della Divisione Qualità Ambiente, per quanto riguarda l'individuazione dei criteri e della modalità di determinazione della riduzione di cui trattasi, conservato agli atti della Divisione.

Il Dirigente responsabile dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare i criteri, le zone e le modalità di determinazione delle riduzioni della tariffa rifiuti finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata e le azioni volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, come descritto in premessa;
2. di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa e nell'ottica dell'incremento della raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la riduzione, nella misura pari al 5,10% della parte variabile della tariffa, a favore delle stesse utenze domestiche ubicate nelle zone Barriera di Milano, così come da planimetria allegata – All. 1 (raccolta con ecoisole come da ordinanza n. 2133 del 14/04/2023) e Regio Parco, Barca e Bertolla, così come da planimetria allegata – All. 2 (raccolta porta a porta come da ordinanza n. 5137 del 14/12/2004);
3. di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa e nell'ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti, le seguenti riduzioni:
  - 2% della parte variabile della tariffa, da applicare per ciascuna pratica di prevenzione dei rifiuti intrapresa dalle utenze domestiche, tra quelle individuate dall'art. 16, comma 2 del Regolamento Tari;
  - 1% della parte variabile della tariffa, da applicare per ciascuna pratica di prevenzione dei rifiuti intrapresa dalle utenze non domestiche, tra quelle individuate dall'art. 15, comma 4 del Regolamento Tari;
4. di dare atto che la copertura finanziaria delle riduzioni della Tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2) è assicurata nell'ambito della metodologia di calcolo della tariffa per l'anno 2024 in quanto, trattandosi di riduzioni direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico, il relativo onere è posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La copertura finanziaria delle riduzioni della Tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 3) è assicurata da risorse di bilancio;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Alberto Pisoni per Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-541-2024-All\_1-Allegato\_1.pdf



2. DEL-541-2024-All\_2-Allegato\_2.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento